

N. _____ R.G.DIB.

N. _____ R.G.N.R.

N. _____ Reg. Sent.

Data del deposito

N. _____ Reg. Mod.3/SG

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI FERRARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. _____
i, alla pubblica udienza del _____ 2011 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. i

-libero presente-

-detenuto p. q. c. presente-

IMPUTATI

A) tenuto p. e p. dall'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della stessa normativa, cedeva a _____ verso il corrispettivo di Euro 900,00 Euro, sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo pari a grammi 199,02, suddivisa in due "panetti".
Con l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 2 nn. 1 e 2 c.p.

B) delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 bis D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa normativa, illecitamente acquistava sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo pari a grammi 199,02; sostanza che, per il peso lordo complessivo, per il confezionamento frazionato, nonché per le circostanze di tempo e di luogo dell'azione e per le modalità dell'occultamento, appare evidentemente destinata ad un uso non strettamente personale.

2011

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. ...
Dei difensori: Avv. ...
Avv. ...
con le forme del rito abbreviato.

V.P.O. N. ...
Data del deposito: ...

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiedendo condanna per entrambi, per ~~...~~ - ritenuto il beneficio della diminuzione per la scelta del rito - condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed € 20.000,00 di multa, per ~~...~~ ritenuta la recidiva ed il beneficio per la scelta del rito, condanna alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed € 30.000,00 di multa. Confisca del denaro in sequestro. Confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Il difensore di ~~...~~ chiede in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine, concessione dell'attenuante di cui al 5° co. art. 73 DPR 309/90, concessione delle attenuanti generiche, minimo edittale, con sospensione della stessa.

Il difensore di ~~...~~ chiede l'applicazione dell'ipotesi del 5° comma art. 73 DPR 309/90, nonché concessione dei benefici di legge.

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ...
i, alla pubblica udienza del ... 2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Attore presente

defensori p. q. c. presente

IMPUTATI

A) reo p. e p. dall'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della stessa normativa, cedeva a ~~...~~ verso il corrispettivo di Euro 900,00 Euro, sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo pari a grammi 199,02, suddivisa in due "panetti".

Con l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 2 lett. b) c.p.

B) delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 bis D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa normativa, illecitamente acquistava sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo pari a grammi 99,02; sostanza che, per il peso lordo complessivo, per il confezionamento frazionato, nonché per le circostanze di tempo e di luogo dell'azione e per le modalità dell'occultamento, appare evidentemente destinata ad un uso non strettamente personale.

2011

In data 29.08.2011 militari della G.d.F.-G.I.C.O. di Bologna procedevano all'arresto di [redacted] e [redacted] quanto ritenuti responsabili dei reati rispettivamente ascritti di cui ai capi di imputazione trascritti in epigrafe.

In data 01.09.2011 aveva luogo l'udienza di convalida (i due imputati si avvalevano della facoltà di non rispondere relativamente ai fatti in contestazione), all'esito della quale ai prevenuti, stante le diversificate richieste del P.M., veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere al cittadino marocchino e la misura degli arresti domiciliari a quello italiano e veniva disposto procedersi con rito direttissimo; in detto contesto le difese degli imputati chiedevano termine a difesa che, nulla opponendo il P.M., veniva concesso; contestualmente il Tribunale disponeva procedersi a perizia tossicologica sulla sostanza in sequestro.

Il conferimento dell'incarico peritale (dr.ssa [redacted]) avveniva all'udienza 23.09.2011; in data 06.10.2011 il perito provvedeva al preliminare deposito del proprio elaborato tecnico.

All'odierna udienza preliminarmente la difesa del [redacted] dimetteva documentazione (buste-paga, ricevuta bancaria attestante il compimento di prelievo, atto contenente le dichiarazioni della moglie dell'imputato concernenti i fatti di causa, relazione tossicologica redatta dal C.T di parte) ed indi chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato. Il Tribunale disponeva in conformità.

Analogamente, [redacted] chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'escussione di uno degli operanti (a questa richiesta il P.M. si opponeva) ovvero, in via subordinata, la richiesta doveva intendersi formulata senza condizioni; ritenutane la superfluità e la contrarietà ai caratteri di speditezza del rito, la richiesta di rito abbreviato condizionata all'audizione di uno degli operanti non veniva accolta e, pertanto, il prevenuto veniva ammesso al giudizio abbreviato senza condizioni; si procedeva all'assunzione della relazione orale del perito, l'imputato [redacted] rendeva interrogatorio; infine le parti procedevano alla discussione concludendo come da verbale.

In fatto

Dalla c.n.r., dall'annotazione di P.G. e dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro si evince che gli operanti, a seguito di attività info-investigativa, venivano a conoscenza che il [redacted] nel primo pomeriggio, in [redacted] la, si sarebbe incontrato con un uomo di etnia marocchina per ricevere da costui un imprecisato quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo hashish; venivano pertanto predisposti gli opportuni servizi di osservazione e controllo nel contesto dei quali i militari, verso le ore 12,50, notavano il [redacted] che, a bordo della propria vettura [redacted], giungeva in prossimità della filiale di [redacted] della Cassa di Risparmio di Ferrara dove, parchata l'auto, faceva ingresso e dopo circa 10 minuti ne fuoriusciva e, ripresa la vettura, si spostava poco lontano ove in attesa si trovava una vettura Rover con all'interno un uomo di etnia nordafricana.

A questo punto i militari appostati avevano modo di notare la consegna da parte del nordafricano al [redacted] di due tavolette di colore marrone; quest'ultimo dava in cambio del denaro; i militari pertanto intervenivano invitando i due ad esibire quanto poco prima scambiato tra loro; il [redacted] estraendole da una tasca, consegnava due tavolette di sostanza resinosa marrone che appariva essere hashish per grammi 199,02 circa, mentre il nordafricano - successivamente identificato per l'odierno imputato [redacted] - consegnava l'importo di € 900,00= in contanti poco prima ricevuto dal [redacted] che veniva sottoposto a sequestro. In detto contesto le difese degli imputati chiedevano termine a [redacted]. Gli operanti procedevano poi alla perquisizione della sua abitazione e, nella circostanza, il [redacted] spontaneamente consegnava altri 27 grammi circa di sostanza che [redacted] deteneva dentro una scatola, ove vi erano anche un cyfiter ed una confezione di cartine "Rizla" per la preparazione di sigarette; detta scatola era occultata all'interno di un frigorifero sito in cucina; il prevenuto risultava anche essere in possesso di un telefono cellulare con scheda SIM n. [redacted] dimetteva, sottoposto a sequestro. [redacted] riceveva bancaria attestante [redacted] di Analogamente, [redacted] veniva trovato in possesso di due telefoni cellulari (Nokia N95 e Nokia 1650 con all'interno le relative schede SIM, rispettivamente n. [redacted] e [redacted] che venivano sequestrati. Il quantitativo di sostanza complessivamente sequestrato veniva dagli operanti sottoposto a preliminare verifica qualitativa mediante Drop-test, che dava esito positivo per hashish. [redacted] di uno degli operanti (a questa richiesta il P.M. si [redacted]). L'esame dei telefoni sottoposti a sequestro evidenziava che il terminale con utenza n. [redacted] già in possesso del [redacted] recava memorizzato, sotto il nome [redacted] l'utenza n. [redacted] individuante il terminale sequestrato al [redacted]. [redacted] non veniva [redacted] e, pertanto, il prevenuto veniva ammesso al [redacted].

Il controllo delle ultime chiamate effettuate sui telefoni cellulari evidenziava che i due arrestati avevano avuto tra loro i seguenti contatti: ore 12.45 del 29.08.2011; ore 11.49 del 27.08.2011; ore 18.28 del 24.08.2011; ore 00.24 del 23.08.2011; ore 21.20 del 19.08.2011.

In fatto

La perizia tossicologica di arresto, perquisizione e [redacted] Dalla relazione del Perito dr. ssa [redacted] si evince quanto segue. [redacted] L'esame si è svolto su quattro reperti di sostanza resinosa: tavoletta del peso netto di gr. 98,29; tavoletta del peso netto di gr. 96,35; porzione di tavoletta di gr. 23,35; frammenti per complessivi grammi 2,10. [redacted] La sostanza complessivamente sequestrata è risultata essere sostanza resinosa contenente un tenore di principio attivo (Tetraidrocannabinolo) tale da poterla qualificare come hashish; il peso totale è pari a grammi 220,51 con principio attivo pari a grammi 9,17 (valore medio 4,1%); dosi medie singole ricavabili 366; dosi commerciali ottenibili 220; valore commerciale stimato € 1.540,00=.

L'esame comparativo svolto sui quattro reperti consentiva al Perito di affermare che dal confronto dei risultati ottenuti era possibile evidenziare, per tutti i reperti analizzati, una estrema sovrapposibilità dei rapporti percentuali dei tre cannabinoidi tipicamente presenti, con possibilità di affermare che essi provengono dalla medesima matrice; ragionevolmente se ne ricava che tutto lo stupefacente in sequestro proviene dalla stessa partita di stupefacente.

In sede di audizione, con specifico riferimento alle due tavolette oggetto di scambio e di cui ai capi di imputazione, il Perito precisava che il peso complessivo era pari a grammi 194,00=, il quantitativo di principio attivo era pari a grammi 8,00= ed il valore era stimabile in €. 1.300,00=.

In diritto

Le difese sollecitavano il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, V° comma, D.P.R. 309/90.

Al proposito valgono i rilievi che seguono.

In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può trovare applicazione solo quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, dovendosi conseguentemente escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità in presenza del vaglio negativo, anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge (Cass. pen., sez. 6^a, 06.05.2009, n. 22122, depositata il 27.05.2009; Cass. pen. sez. 6^a, 27052/2008 Rv. 240981 Rinaldo).

Con la richiamata pronuncia del 2009, l'esclusione dell'attenuante, pur nella modestia del dato quantitativo (0,13 mg di sostanza stupefacente ceduti ad un agente provocatore e gr. 1,57 detenuti per lo spaccio dall'imputato), è stata riferita al carattere frequente e sistematico della condotta di commercializzazione, estrinsecata mediante una "attività di cessione reiterata e ben organizzata nei confronti di numerosi soggetti", ritenuta sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività illecita stessa.

Posti i criteri che precedono, l'attenuante ad effetto speciale in esame deve essere esclusa per entrambi i prevenuti sia per il dato quantitativo, certamente non modesto.

Inoltre, per deve essere evidenziata la particolare offensività della condotta data dal fatto che il quantitativo di hashish rinvenuto appare dimostrativo di un efficace e concreto inserimento del prevenuto in un contesto criminale nell'ambito del quale per lui è facile approvvigionarsi di apprezzabili quantitativi di stupefacente, nonché l'attività di spacciatore di medio livello con apprezzabili risorse economiche necessarie per l'approvvigionamento delle partite di stupefacente, nonostante la dichiarata attività di bracciante agricolo.

documento denominato "verbale di informazioni rese dal detenuto nel [la moglie della particolare d.f.] in ambito di investigazioni difensive"; il P.M. nulla opponeva. Indi, il difeso con chiedeva di rendere interrogatorio nel contesto del quale sostanzialmente dichiarava: credibilità a costo dell'ipotesi attenuata ex art. 73, V°

1. che tutta la sostanza stupefacente, anche quella trovata presso la propria abitazione, era per uso personale in quanto egli era forte assuntore di hashish (7-8 spinelli al giorno, dosi anche maggiori alla domenica in quanto assente dal lavoro; in buona sostanza fumava circa un panetto al mese; l'assunzione di stupefacente avveniva da quando egli aveva 15 anni; per questo motivo egli usava fare "scorta" di hashish; le cartine ed i filtri trovati dagli operanti servivano per la confezione degli spinelli

2. di aver conosciuto il coimputato [nome] verso la fine del mese di maggio corrente anno e di aver dal medesimo acquistato stupefacente in quattro occasioni, compresa quella dell'arresto per un totale approssimativo di circa gr. 450,00= di hashish (quattro panetti e mezzo); il costo di un panetto intero era pari ad € 450,00=;

3. gli acquisti di stupefacente avvenivano alla fine del mese quando riceveva lo stipendio e comunque egli sul lavoro riceveva tante mance in occasione dei vari valutati (7 - 10 manci di in un mese, circa € 50,00= (di mancia a la capacità); inoltre nel tempo libero dal lavoro svolgeva anche qualche lavoretto in "nero"; si trattava comunque di somme mai richieste ma lasciate all'iniziativa personale delle persone;

4. il suo stipendio medio mensile era pari ad € 1.200,00=/1.300,00=; prima di acquistare lo stupefacente dal coimputato [nome] anni sei ed [nome] la riceveva da un altro nord-africano ed un panetto costava di media € 550/550;

5. i contatti con [nome] avvenivano telefonicamente e solitamente avvenivano quando egli aveva necessità di fare "scorta"; per la fornitura che aveva occasionato l'arresto la richiesta telefonica era stata fatta due/tre giorni prima; a fronte dei rilievi del P.M. circa le telefonate attestate dagli operanti mediante l'analisi del telefono cellulare trovato in suo possesso, in particolare negava quella del 23.08.2011 alle ore 00.24 in quanto a suo dire stava dormendo.

In sede di dichiarazioni rese al difensore la moglie [nome] non ha narrato che il marito da circa 25 anni faceva uso di hashish e abitualmente fumava circa 4 o 5 spinelli al giorno; ne comprava quantità tali da poter farsi la "scorta"; era a conoscenza, per averlo appreso dal marito, che quel giorno egli avrebbe comperato due panetti di stupefacente in quanto il prezzo era conveniente; lo stupefacente veniva pagato con i soldi dello stipendio che però veniva integrato con le mance che riceveva sul lavoro; infatti, tra marzo e maggio corrente anno aveva ricevuto mance per circa € 500,00=.

di copia dalla reversale di
Sussistono ottime ragioni per ritenere menzognere le dichiarazioni del [nome] 1.000,00=.
il primo dato oggettivo a smentita è dato dal fatto, evidenziato nella annotazione di

p.g. in atti, che gli operanti ricevevano informazioni sulla cessione di stupefacente in esame avendo come riferimento proprio il nome dell'opponente. Può ragionevolmente ritenersi che il nominativo venisse appreso da persona che necessariamente lo conosceva e che da lui si sarebbe poi rifornito; ulteriore elemento è dato dal fatto che le retribuzioni mensili del prevenuto - che comunque doveva mantenere il figlioletto e la moglie, al momento priva di lavoro in quanto operaia stagionale come attestato dalla documentazione dimessa dalla difesa in sede di udienza di convalida - non gli avrebbero consentito gli acquisti per uso personale dai medesimi dichiarati e, comunque, in parte quantitativamente dimezzati dalle dichiarazioni della moglie che, comunque, appare totalmente inattendibile sia a fronte della comprensibile intenzione di salvaguardare il congiunto dalle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla vicenda in esame, sia perché, in ogni caso, si tratta di dichiarazioni rese al di fuori di ogni verifica in contraddittorio con le altre parti e prive di ogni verifica da parte del giudice. In via ulteriore (la frequenza di contatti tra il p.g. e mezzo) il p.g. appare a fronte dei riscontri oggettivi operati dalla p.g. sul cellulare del primo - ben superiore a quella che egli vorrebbe far credere, fine a se stesso riceveva le Le disponibilità economiche da mance e lavori in "nero" dichiarati dal p.g. risultano prive di ogni concreto riscontro; a tale proposito vale la pena di notare come la moglie - fermi i limiti di credibilità della stessa sopra evidenziati - non abbia fatto riferimento alcuno a lavori in "nero", quote di somme mai richieste ma lasciate Puerile appare quando nega la telefonata notturna - oggettivamente riscontrata - all'indipendente; per contro, i due nel breve periodo intercorrente tra il 19 ed il 29.08.2011 si sentivano ben cinque volte; se ne ricava che i contatti erano ben più frequenti di quanto il p.g. vorrebbe far credere e che - ragionevolmente opinando - tra gli odierni imputati vi era una ben organizzata sinergia operativa. Ed ancora, l'esigenza per il p.g. di fare "uso" di stupefacente contrasta con il fatto che il principio attivo (THC) dell'hashish si altera facilmente, come riferito all'udienza dal Perito rispondendo alle domande della difesa del p.g.; a questo specifico proposito si consideri inoltre che dal complessivo quantitativo di stupefacente trovato nella disponibilità del prevenuto corrisponde, a fronte delle valutazioni effettuate dal Perito, sono ricavabili 366 dosi medie che corrispondono a più di 45 giorni di disponibilità, volendo dar credito a quanto dichiarato dal prevenuto. In definitiva, le menzogne raccontate dal p.g. si ridondano in favore dell'ipotesi accusatoria per la quale lo stupefacente era destinato ad un uso non strettamente personale. Pertanto, valutati tutti i parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. (in particolare la capacità a delinquere dei colpevoli desumibile dai fatti sopra descritti), si reputa congruo condannare il p.g. alla pena di anni quattro di reclusione ed €. 20.000,00= di multa (p.b. anni sei ed €. 30.000,00= ridotta all'indicata pena finale per effetto del rito prescelto).

Scelta

Alla condanna degli imputati segue per legge l'ulteriore loro condanna al pagamento in via solidale delle spese processuali e, per il solo [] , di quelle di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare.

Va disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché la confisca del denaro parimenti sequestrato in quanto provento del reato contestato a

Si indica il termine di giorni trenta per il deposito dei motivi.

p.q.m.

Visti gli artt. 438 e segg., 533 e 535 c.p.p.

dichiara

È [] in responsabili dei reati rispettivamente ascritti e, applicata per entrambi la diminuzione dovuta per il rito nonché ritenuta per l' [] la contestata recidiva, condanna [] alla pena di anni quattro di reclusione ed €. 20.000,00= di multa e [] pena di anni sei di reclusione ed €. 30.000,00= di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali nonché, il solo [] al pagamento di quelle di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare.

Ordina la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro nonché la confisca del denaro parimenti sequestrato.

Trenta giorni per il deposito dei motivi.

Ferrara, l

Il Giudice

TRIBUNALE DI FERRARA Depositato in Cancelleria
IL []
IL FUNZIONARIO []